

Roma, 7 aprile 2023

Circolare n. 83/2023

Oggetto: Notizie in breve.

Dogane – Differito doganale – Il tasso di interesse annuo per il pagamento dei diritti doganali oltre il trentesimo giorno per il I semestre 2023 (dal 13 gennaio 2023 al 12 luglio 2023) è stato fissato allo 0,165%; la misura è invariata rispetto al semestre precedente – D.M. MEF 1.3.2023 su G.U. n.65 del 17.3.2023.

Antitrust – Soglie di fatturato per le concentrazioni – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in attuazione dell’art. 16 della legge n. 287/1990, ha stabilito che a decorrere dal 27 marzo le operazioni di concentrazione da comunicare preventivamente all’Autorità stessa sono quelle che comportano il superamento di 532 milioni di euro di fatturato globale delle imprese interessate all’operazione (in precedenza 517 milioni di euro) e il superamento di 32 milioni di euro di fatturato realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate (in precedenza 31 milioni di euro) - Provvedimento AGCM n. 30507/2023.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [245/2022](#) e [87/2022](#)
Allegati due
Lc-Gr/gr*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.65 del 17.3.2023

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 marzo 2023

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 gennaio 2023 - 12 luglio 2023).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 gennaio 2023;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 79 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di giorni trenta e' stabilito nella misura dello 0,165 per cento annuo per il periodo dal 13 gennaio 2023 al 12 luglio 2023.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2023

Il Ministro: Giorgetti

VARIE

RIVALUTAZIONE SOGLIE FATTURATO EX ART.16, COMMA 1, DELLA LEGGE N.287/90

Provvedimento n. 30507

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 marzo 2023;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, il quale prevede che le soglie di fatturato al di sopra delle quali diviene obbligatoria la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione tra imprese sono rivalutate annualmente sulla base della variazione dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.

VISTA la propria delibera del 30 maggio 2002, pubblicata sul Bollettino 20/2002, con la quale l'Autorità ha disposto l'arrotondamento al milione di euro degli importi rivalutati;

VISTA la diffusione da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), sul proprio sito istituzionale, dell'aggiornamento delle nuove serie dei conti nazionali basate sul nuovo Sistema Europeo del Conti (SEC 2010), in data 1 marzo 2023;

CONSIDERATO che l'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato ha registrato, per gli anni dal 2018 al 2022, le seguenti variazioni percentuali:

anno	variazione %
2018	1,1
2019	0,9
2020	1,6
2021	0,6
2022	3,0

DICHIARA

che l'ammontare di fatturato previsto dall'art. 16, comma 1, prima e seconda ipotesi, della legge n. 287/90, è fissato rispettivamente a cinquecentotrentadue milioni di euro e a trentadue milioni di euro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. I nuovi importi si applicano dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli
